



Direzione Affari Legali e Generali

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/as

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0049174 / 2017

Data: 02/10/2017

Rep: **Decreti rettorali**Num: **1229/2017**

IL RETTORE

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTO: il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO: il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 "*Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";

VISTA: la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO: l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui al medesimo decreto legislativo, nonché gli eventuali costi a carico degli interessati e gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano curricolare;

VISTO: il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che prevede che le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscano specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antro-po-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;

VISTA: la delibera n. 132 del 19 marzo 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito il compenso orario dei docenti interni ed esterni all'ateneo che svolgeranno attività di insegnamento e di supporto alla didattica nell'ambito dei corsi TFA e sostegno;

PRESO ATTO: dell'interesse manifestato da molti studenti e laureati dell'Università di Pisa e di altre università rispetto alle richieste per l'accesso all'insegnamento e ritenuto che l'Università di Pisa debba contribuire a offrire occasioni di formazione specifica e di qualità verso la professione di insegnante di scuola secondaria;

ATTESA: la necessità di organizzare i percorsi formativi, e le relative attività, in tempo utile per permettere ai corsisti la partecipazione al prossimo concorso per docenti;

CONSIDERATO: che i costi complessivi previsti per l'organizzazione delle AFS necessarie per il completamento del percorso formativo saranno, quasi sicuramente, coperti dalle tasse di iscrizione;

RILEVATA: pertanto, la necessità di predisporre un testo di regolamento che disciplini l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

VISTA: la delibera n.179 del 14 settembre 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento suddetto;

VISTA: la delibera n.313 del 27 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il *Regolamento per l'organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche*, come da allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella

Regolamento per l'organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

1.1 Ai sensi del D.M.616 del 10/08/2017, l'Università di Pisa istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).

1.2 Con l'attivazione del PF24, L'Università di Pisa garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso gli insegnamenti ordinari e eventuali Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o attività formative specifiche da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 616/2017.

1.3 L'elenco delle AFS appositamente attivate e degli insegnamenti universitari offerti dall'Università di Pisa riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, sarà pubblicato in tempo utile per la presentazione dei piani di studio sulla pagina web unipi relativa alla formazione insegnanti in ingresso per ogni anno accademico a partire dal 2017/18.

1.4 Per ogni a.a. il PF24 termina il 31 luglio.

Art. 2 – Comitato di gestione

È istituito con decreto rettorale il comitato di gestione del PF24 che sarà composto da almeno due docenti strutturati dell'Università di Pisa e dal responsabile dell'organizzazione didattica del PF24.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- la definizione del PF24 con l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti, inclusa la determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;
- la valutazione dei piani di studio individuali – e in particolare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi già acquisiti e l'ammissibilità nel Piano di Studi di insegnamenti ordinari previsti nell'offerta didattica dell'Università di Pisa diversi da quelli presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento – in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, ed in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M.616/2017.

Art. 3 – Iscrizione al percorso

Le iscrizioni al PF24 apriranno dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno accademico.

Per iscriversi al PF24 è necessario:

- presentare richiesta d'iscrizione al PF24 allegando contemporaneamente una proposta di Piano di Studio individuale;
- pagare gli oneri amministrativi al PF24 pari a 50 euro (comprensivi delle spese di bollo da 16 euro). Sono esentati dal pagamento di tali oneri amministrativi, fatto salvo il pagamento dei 16 euro di spese di bollo dovuto da tutti, le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e coloro che alla data di presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa per l'a.a. del PF24.

Gli iscritti al PF24 saranno di seguito denominati "*corsisti*".

Art. 4 – Organizzazione e struttura delle attività formative specifiche (AFS)

4.1 Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.

4.2 Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo (dunque ogni attività prevederà 36 ore di didattica frontale).

4.3 Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi.

La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4.4 Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

4.5 Per ogni AFS sono previsti esclusivamente due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno tre settimane. Il secondo appello dovrà comunque concludersi prima del 31 luglio dell'a.a. di riferimento.

4.6 Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'a.a. successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l'iscrizione all'attività secondo quanto stabilito nel comma 8 del presente articolo.

4.7 Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa per l'a.a. del PF24, per sostenere la prova finale di una AFS sono condizioni necessarie:

- l'iscrizione regolare al PF24 dell'a.a. corrispondente;
- il pagamento della tassa di iscrizione alla specifica AFS entro il 15 gennaio di ogni a.a..

La tassa di iscrizione alle AFS non è dovuta per corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

4.8 La partecipazione ad ogni singola AFS prevede – ad eccezione dei corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o Scuola di Specializzazione dell'Università di Pisa per cui l'iscrizione è gratuita – il pagamento di una quota di iscrizione di 90 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.M.616/2017 si può richiedere la riduzione di tale quota presentando, dal 15 ottobre al 10 dicembre, la richiesta di riduzione in base all'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) in corso di validità.

La graduazione della tassa di iscrizione in base al valore dell'ISEEU è così determinata:

ISEEU	Quota di iscrizione
Fino a 13.000	0
Oltre 13.000 fino a 18.000	50
Oltre 18.000 fino a 30.000	80
Oltre i 30.000	90

Art. 5 – Presentazione e valutazione piani di studi individuali

5.1 Il Piano di Studi individuale da presentare per iscriversi al PF24 (vedi articolo 3 del presente Regolamento) dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi 1.b) e 2.b) del D.L. 59/17. In particolare, tale Piano di Studi, dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

5.2 Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studi potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in

metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. 616/2017.

5.3 Nella compilazione del Piano di Studi si dovrà tener presente:

- l'indivisibilità delle AFS (vedi articolo 4 comma 2 del presente Regolamento);
- il fatto che eventuali insegnamenti dell'Università di Pisa proposti per completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere inseriti nella loro interezza e non in parte;
- che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

5.4 Nella presentazione del Piano di Studi il corsista potrà richiedere:

- il riconoscimento di crediti pregressi. Sarà necessario allegare una descrizione che includa: l'istituzione nel quale sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU;
- la possibilità di espletamento degli obblighi formativi tramite attività formative diverse da quelle presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento. Sarà necessario allegare una descrizione che includa il tipo di attività formativa (telematica o meno) e il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU.

5.5 I piani di studio, che soddisfino i requisiti ai commi precedenti del presente articolo, e che contengano solo attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, sono detti *ordinari* e sono automaticamente accettati.

5.6 I piani di studi che contengano la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o l'inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settore scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. Il comitato di gestione darà il suo parere entro un mese dalla presentazione del Piano di Studi.

In caso di parere negativo, il comitato di gestione indicherà le attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento da includere nel Piano di Studi affinché sia approvato.

Art. 6 – Certificazione del percorso formativo

6.1 Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studi individuale entro e non oltre il 31 luglio dell'a.a. di iscrizione al PF24.

6.2 Al conseguimento dei 24 CFU il corsista otterrà la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17.

6.3 Il corsista che non consegua entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione tutti i crediti previsti dal proprio Piano di Studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale.

Per ottenere la certificazione presso l'Università di Pisa, il corsista potrà eventualmente, pagando la quota d'iscrizione relativa, re-isciversi al PF24 nell'a.a. successivo (quindi non prima del 15 ottobre), presentando un nuovo Piano di Studi individuale, e pagando l'iscrizione alle attività formative da completare secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

7.1 Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa che si iscrivono per la prima volta al PF24 la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

7.2 Gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento

come crediti curriculari all'interno di un Piano di Studi, eventualmente individuale, per il proprio corso di studio. La richiesta dev'essere indirizzata al consiglio di corso di studio, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo.